

**Audizione I Commissione consiliare
permanente del 4 aprile 2024, ore 11.00**

Presidenza

Presidente Giuseppe Sommese (Azione- Per)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 11.00, la I Commissione consiliare permanente, presieduta dal Presidente Giuseppe Sommese, è stata convocata presso la sede del Consiglio regionale - centro direzionale, isola F/13, sala riunioni, sita al piano 3°, per l'audizione relativa al **disegno di legge**: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale". Delibera di Giunta regionale n. 90 del 22 febbraio 2024". **Reg. Gen. 353.**

Assistono ai lavori il dirigente del Settore Commissioni, Studi, Informazione, Comunicazione dott. Alfredo Aurilio, il funzionario verbalizzante di posizione organizzativa dott. Francesco Liguori e l'istruttore amministrativo sig. Francesco Spada.

Sono presenti i consiglieri Giuseppe Sommese (Azione - Per), Valeria Ciarambino (Gruppo Misto), Felice Di Maiolo (Gruppo Misto – Fare Democratico), Roberta Gaeta (Gruppo Misto – Europa Verde – Demos), Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle) e Diego Venanzoni (De Luca Presidente).

Risultano, altresì, presenti: dott. Antonio Marchiello - Assessore alle Attività Produttive, al Lavoro, al Demanio e Patrimonio della Giunta regionale; dott.ssa Maria Messina - Direttore Generale per le risorse umane della Giunta regionale; dott.ssa Josè Fezza – Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale; dott.ssa Giovanna Donadio – Segretaria regionale della Fedirets (Federazione Dirigenti e Direttivi – Enti territoriali e Sanità); avv. Carmine Medici – consulente giuridico della Fedirets; dott. Luciano Nazzaro e dott.ssa Maria Rosaria Stellato – CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) FP Campania; dott. Riccardo D'Amore – UIL (Unione Italiana del Lavoro) FPL Napoli e

Campania; dott.ssa Teresa Genoino – CSA (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) Regioni e Autonomie Locali; dott. Antonio Filippelli – CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) FP Campania.

La seduta ha inizio alle ore 11.10.

PRESIDENTE (Sommese): Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la seduta. Com'è noto, ho deciso di convocazione quest'audizione per argomentare, approfondire, entrare nel merito della delibera di Giunta regionale n. 90 del 22 febbraio 2024 e del correlato disegno di legge recante in rubrica: "*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*". Reg. Gen. 353, che abbiamo già incardinato nella precedente seduta. Abbiamo già avviato l'esposizione, l'illustrazione in ordine al lavoro fatto dalla Giunta (che ha prodotto la richiamata delibera di approvazione del DDL e il testo normativo che risulta, tra l'altro, corredato di relazioni descrittiva e finanziaria, nonché di documento di analisi tecnico normativa e di impatto della regolamentazione) un lavoro che è pervenuto in Commissione a sintesi dell'*iter* che è stato espletato, quindi, dopo aver acquisito e valutato le proposte di riorganizzazione delle Direzioni e degli uffici, formulate dai vari Assessori, effettuato i dovuti approfondimenti, ma soprattutto, alla luce di un elemento che abbiamo già evidenziato nella seduta precedente, rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 10 luglio 2023, che ci pone quest'ulteriore necessità di entrare nel merito dell'intervento normativo e velocizzarne l'approvazione. Infatti, il disegno di legge ci arriva con richiesta di esame in via d'urgenza; ovviamente, la Commissione si è presa carico di tale necessità, si è impegnata a procedere nel modo più celere possibile e a provvedere contestualmente all'altra proposta finalizzata ad apportare modifiche alla legge riguardante l'ordinamento del Consiglio, anch'essa all'esame della Commissione, fatto salvo, ovviamente, il funzionale e corretto espletamento di tutto l'*iter* procedurale, quindi, procedendo oggi con le audizioni, in cui ascolteremo i vostri preziosi

contributi; dopodiché avremo cura di acquisire, anche in forma scritta, i pareri e le considerazioni che saranno espressi in questa seduta. In seguito, procederemo alla fase degli emendamenti, per pervenire, infine, alla votazione e al licenziamento del testo in Commissione. Approfitterei della presenza dei nostri ospiti, iniziando dall'assessore Marchiello, Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio della Giunta regionale e poi, sentendo la dottoressa Messina, direttore generale per le risorse umane della Giunta regionale. Essi forniranno nuovi spunti, elementi di merito e di approfondimento rispetto al contenuto e alle finalità del disegno di legge che – ricordo – abbiamo già incardinato e descritto nella seduta precedente, ma, evidentemente, avvalendoci della presenza, nell'odierna audizione, dell'Assessore e del Direttore generale proviamo a fornire ulteriori elementi argomentativi, per poter avere un quadro più chiaro, rendere edotta la Commissione delle varie questioni e tematiche trattate e, quindi, poter procedere, successivamente, in maniera più precisa, ma, al contempo, anche rapida all'approvazione di questo disegno. Pertanto, concederei la parola all'assessore Antonio Marchiello, per l'illustrazione dei contenuti del disegno di legge in parola. Prego.

MARCHIELLO (Assessore alle Attività Produttive, al Lavoro, al Demanio e Patrimonio della Giunta regionale): Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Come Giunta, in ottemperanza a quanto asserito dal legislatore - credo che conosciate tutti la sentenza della Corte costituzionale - abbiamo riorganizzato, con un disegno di legge, l'ordinamento amministrativo della Giunta. L'avete letto. Più che parlare, a me piace rispondere alle domande, quindi, se avete delle osservazioni, dei punti sui quali dobbiamo riferire o chiarirci insieme a voi, siamo qui per questo. Il discorso va da sé; l'esame del disegno di legge diventa urgente perché il nuovo ordinamento ci attribuirà valori diversi e ci consentirà di operare in maniera più concreta, soprattutto in questi due anni di fine legislatura. Ci teniamo, in particolar modo, a chiarire che i dirigenti della Regione –

abbiamo realizzato di recente un'assunzione di 52 (cinquantadue) dirigenti?

(Intervento fuori microfono)

MARCHIELLO (Assessore alle Attività Produttive, al Lavoro, al Demanio e Patrimonio della Giunta regionale): Chiedo scusa, i numeri non mi appartengono; è un numero approssimativo, però molto vicino al reale. Immaginiamo di conferire all'amministrazione regionale non solo nuova linfa, ma, soprattutto, qualità, perché molti dei vecchi dirigenti sono ormai andati via. Vi parla un vecchio dirigente dell'amministrazione, tutti mi conoscono; sapete che l'amministrazione regionale è parte del mio modo di pensare, per cui il Presidente della Giunta mi ha delegato proprio perché vogliamo capire, insieme a voi, quali sono gli elementi sui quali possiamo ragionare. Ripeto: è un ordinamento, avete letto tutti i numeri che lo caratterizzano, non li voglio neanche descrivere, in quanto avete tutti il testo normativo; si tratta di un ordinamento, che si basa su concretezze verificate. L'ultima normativa alla quale abbiamo fatto riferimento è il regolamento regionale n. 12 del 2011, che, per quanto concerne l'organizzazione degli uffici della Giunta, sostituì la legge 4 luglio 1991, n. 11. La legge n. 11 del 1991 ha rappresentato il primo ordinamento che la Regione Campania si è dato; se pensate che le Regioni sono state istituite negli anni Settanta, come Regione Campania, vi rendete conto che nel 1991 – io c'ero – venne profuso uno sforzo immane per immaginare una Regione che funzionasse in maniera efficiente. Nel 2011 abbiamo immaginato una Regione più *smart*, però, evidentemente, c'è stato qualcosa che non ha funzionato durante il percorso, motivo per cui il legislatore oggi ci ha fornito indicazioni precise, alle quali noi abbiamo diligentemente ottemperato, affinché quest'amministrazione possa avere concretezza nei suoi atti e nell'esercizio delle sue funzioni. Mi fermo e vi ascolto. Grazie Presidente.

PRESIDENTE (Sommese): Direi di proseguire per avere tutti gli elementi e, poi, diamo la parola ai colleghi, eventualmente, se intendono

intervenire. Procederei con la dottoressa Messina, Direttore generale per le risorse umane della Giunta. Prego.

MESSINA (Direttore generale per le risorse umane della Giunta regionale): Grazie a tutti e buongiorno. L'incontro di oggi segue un altro incontro egualmente rilevante, che si è svolto in sala Giunta prima dell'adozione di questo provvedimento, perché, prima di proporre il disegno di legge alla Giunta per la sua approvazione, c'è stata già l'informativa resa a tutti i sindacati ed è stata, inoltre, data anche al CUG (Comitato unico di garanzia). All'esito di quest'informativa c'è stato, sostanzialmente, un confronto tra le parti, perché, infatti, sono pervenute delle osservazioni da parte dei sindacati, che sono state tutte – ovviamente quelle considerate accoglibili - recepite già nel progetto di legge, nel disegno di legge oggi all'esame della Commissione. Mi collego a quello che, precedentemente, diceva l'Assessore: la necessità di questa riforma deriva dall'esigenza di allinearsi, di conformarsi alla sentenza n. 138 del 10 luglio 2023 della Corte costituzionale, quindi, di creare, introdurre una disciplina la quale, oltre a recepire le indicazioni fornite dalla Consulta, consenta alla Giunta di avere a disposizione uno strumento organizzativo, un ordinamento funzionale alle sue esigenze. Nel disegno di legge sono state recepite tutte le indicazioni formulate dalla Corte costituzionale, soprattutto relativamente alla necessità di stabilire il numero delle strutture dirigenziali, prefigurarne le competenze e indicarne anche le funzioni, rinviando a valle dell'approvazione del progetto di legge l'organizzazione, nel dettaglio, degli uffici, che avverrà sempre con provvedimento della Giunta regionale, nell'ambito di una cornice, quindi, di una legge quadro approvata dal legislatore regionale. Gli sforzi - è inutile dirvelo - sono sotto gli occhi di tutti; nel corso dell'ultimo anno in Regione sono stati fatti molti sforzi, soprattutto per quanto concerne le politiche del personale. Credo siano noti a tutti; sono stati banditi e svolti numerosi concorsi per la valorizzazione delle professionalità interne, ma anche concorsi rivolti

all'esterno, che hanno consentito un ricambio generazionale, non soltanto per il personale di comparto, ma anche per il personale dirigenziale, come, in precedenza, illustrava anche l'assessore Marchiello. Possiamo dire che abbiamo rigenerato l'intero apparato amministrativo e continuiamo a farlo, chiaramente, nel rigoroso rispetto delle norme che regolano la sostenibilità finanziaria, quindi, nei limiti delle soglie assunzionali disposte dalla legge, che sono sottoposte alla preventiva asseverazione da parte del Collegio sindacale. Dunque, all'esito di questo ricambio generazionale è stato profuso un ennesimo sforzo, che ha condotto all'approvazione di un disegno di legge, che sostituirà il regolamento n. 12 del 2011. Pertanto, auspico che in breve tempo possa spiegare tutti i suoi effetti questa legge regionale, con la quale la Regione Campania avrà modo di dotarsi di un nuovo assetto organizzativo efficace ed efficiente. Il provvedimento è adottato ad assoluta invarianza di spesa. Questo è molto importante, anzi, si prevede un risparmio di circa novantamila euro rispetto all'assetto precedente, in virtù di una consistente riduzione delle strutture di staff e della creazione dei settori. Dunque, il nuovo apparato amministrativo sarà articolato in direzioni generali, uffici speciali, settori e unità operative semplici (UOD). Questo ci permette, altresì, di allinearci ad alcune specifiche prescrizioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla costituzione delle strutture complesse. Sono, inoltre, previsti poteri in capo alla Giunta, in particolare poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte dei direttori generali, in assoluta coerenza con le previsioni del TUPI (Testo Unico sul Pubblico Impiego), il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In conclusione, l'ordinamento amministrativo della Giunta si articolerà nel seguente modo, procedendo a cascata: direttori generali, dirigenti di settore, dirigenti di unità operative semplici. Sono a vostra disposizione per tutto quello che riteniate opportuno approfondire.

PRESIDENTE (Sommese): Grazie dottoressa. Procederei ora con i sindacati. Vedo la dottoressa Donadio, prego.

DONADIO (Segretaria regionale della Fedirets): Grazie Presidente e grazie Consiglieri per l'opportunità, per la convocazione. Sono accompagnata dall'avvocato Medici, che è il responsabile consulente giuridico per quel che riguarda le attività svolte dal sindacato della Fedirets, che rappresento. Per chi non mi conoscesse, sono un'ex dirigente del Consiglio regionale e sono, attualmente, ancora Segretaria regionale della Fedirets, sindacato esclusivamente dei dirigenti. Descriverò in questa sede le ragioni, le istanze provenienti dalla nostra categoria che, inevitabilmente, si riverberano sull'intera organizzazione regionale. In particolare, al fine di analizzare più accuratamente degli specifici aspetti, delle criticità che abbiamo già rilevato e sottoposto all'attenzione dell'amministrazione regionale, concederei, se il Presidente mi autorizza, la parola all'avvocato Carmine Medici, che è stato l'estensore del ricorso in Consiglio di Stato, dal quale è derivata la più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 10 luglio 2023.

PRESIDENTE (Sommese): Avvocato Medici, prego.

MEDICI (Avvocato, consulente giuridico della Fedirets): Buongiorno. Ho seguito i contenziosi instaurati dalla Fedirets relativamente all'ordinamento della Giunta regionale, nonché del Consiglio regionale e, nella specie, com'è noto, il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, inerente all'ordinamento della Giunta, è approdato in Corte costituzionale, la quale ha pronunciato la sentenza n. 138 del 10 luglio 2023, che poco prima si richiamava e rispetto alla quale si cerca adesso di porre rimedio attraverso questo disegno di legge, che stiamo esaminando. La prima osservazione, di carattere generale: ritengo che sia decisamente opportuno questo processo di legificazione dell'ordinamento della Giunta regionale. Credo che la scelta sia corretta. La delegificazione

avviata con la legge regionale n. 8 del 2010 ha determinato le problematiche che conosciamo e sulle quali si è pronunciata la Corte costituzionale. Le leggi successive alla sentenza, la n. 14 del 21 ottobre 2022 e la n. 15 del 18 luglio 2023, autorizzavano un nuovo processo di delegificazione, ma presentavano criticità tali da poter nuovamente arenare l'ordinamento della Giunta in un ipotetico contenzioso. La disciplina degli uffici pubblici mediante lo strumento della legge è maggiormente rispettosa della cornice normativa costituzionale, che, infatti, all'articolo 97, sancisce la riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Detto questo in termini generali, devo osservare che il disegno di legge presenta ancora delle criticità, ossia quelle dalle quali è scaturito originariamente il contenzioso sul regolamento regionale n. 12 del 2011. Le sintetizzo in due punti: il primo punto è l'accentramento in capo all'organo politico, quindi, in capo alla Giunta regionale e al Presidente, dell'attività di conferimento degli incarichi dirigenziali a tutti i livelli, perché la norma (Art. 2, comma 3 del DDL) esordisce, stabilendo che i dirigenti sono scelti dalla Giunta regionale e nominati con decreto del Presidente, *ergo* non solo il direttore generale, bensì tutti gli incarichi dirigenziali, anche quelli relativi agli uffici operativi semplici, cioè, in questa scala gerarchica, anche l'ufficio dirigenziale più periferico, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, è ascrivito alla competenza del Presidente della Giunta; questo per quanto concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali. Per quanto attiene, invece, prettamente all'organizzazione amministrativa, il disegno di legge istituisce le direzioni generali e gli uffici speciali, definendone anche gli ambiti di competenza, che è molto apprezzabile. Poi, però, demanda alla Giunta regionale la definizione dell'organizzazione interna di questi uffici, con riferimento ai settori e alle unità operative dirigenziali semplici. Ebbene, qui nasce un problema, perché, in effetti, il disegno di legge in argomento si propone di attuare il decreto legislativo n. 165 del 2001, che è il testo unico non solo del pubblico impiego, ma dell'organizzazione

amministrativa e che, tra l'altro, fa riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni, almeno per quanto riguarda la cornice di principio e, pertanto, anche alle Regioni. Il testo unico sul pubblico impiego stabilisce che all'organo di indirizzo politico, in questo caso alla Giunta, dovrebbero essere assegnate le funzioni relative alla definizione dei modi di conferimento degli incarichi, in particolare, degli uffici di più ragguardevole rilevanza. Se adottiamo una norma, la quale preveda che l'organizzazione anche dell'ufficio dirigenziale più periferico di questo apparato amministrativo, è definita dalla Giunta - in effetti, non stiamo parlando degli uffici di maggiore rilevanza, bensì di tutti - ecco, in qualche modo, stiamo spogliando la dirigenza, specialmente la dirigenza generale, perché trattasi, evidentemente, di un compito tipico del *management*, della competenza fondamentale, che la contraddistingue e che afferisce alla definizione interna delle strutture proprio in termini di funzionalità organizzativa; infatti, il *management* conosce i metodi attraverso i quali tradurre gli obiettivi assegnati dagli organi di indirizzo politico in azioni e risultati concreti.

(Intervento fuori microfono)

MEDICI (Avvocato, consulente giuridico della Fedirets): L'articolo 4 del d.lgs. 165/2001, cioè la norma sulle competenze degli organi di indirizzo.

MESSINA (Direttore generale per le risorse umane della Giunta regionale): Do una breve lettura dell'articolo 4 del TUPI (Testo unico sul pubblico impiego), cioè del d.lgs. n. 165 del 2001, rubricato "*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*". Ricordo a me stessa che nel TUPI sono perfettamente delineate tutte le attività dell'organo di indirizzo politico e degli organi di gestione, perché si attua una separazione netta tra politica e amministrazione. Tuttavia, il TUPI disciplina le attività dell'organo di indirizzo politico. Non leggo l'intero comma 1, perché sarebbe ridondante: «*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i*

programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare» - il comma contiene un elenco delle funzioni - *lettera e): «le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni»*. In Giunta regionale abbiamo un disciplinare approvato con delibera di Giunta, che costituisce disposizione normativa a tutti gli effetti, disposizione regionale di secondo grado, la quale rimette, all'esito di procedure di interpello, quindi, in coerenza con i procedimenti delineati nell'articolo 19 del TUPI, all'esito di procedure ad evidenza pubblica e di valutazioni effettuate da Commissioni appositamente nominate, rimette, a conclusione di tutto questo processo, la nomina definitiva alla Giunta e, poi, al Presidente, su conforme deliberazione della Giunta medesima, perché questa è la nostra disposizione interna, sulla quale, ad ogni modo, siamo tutti qui pronti a discutere.

MEDICI (Avvocato, consulente giuridico della Fedirets): In effetti, non era quella l'alinea dell'articolo 4 che richiama, che si riferisce alle nomine, ma, mi permetto di osservare, le nomine non sono gli incarichi dirigenziali, sono quelle relative agli enti, come, ad esempio, la nomina del Presidente di un Consiglio di Amministrazione e cose analoghe. Ripeto, questi non sono gli incarichi dirigenziali. Purtroppo, non ho il testo davanti, altrimenti vi leggerei la norma alla quale mi riferisco. Se posso usufruire del testo, la troviamo insieme ed è anche più semplice. La disposizione alla quale alludevo - poi la troviamo con calma - è quella del testo unico che demanda, per l'appunto, all'organo di indirizzo politico la definizione dei modi di conferimento dell'incarico dirigenziale. In ordine al disciplinare di cui prima parlava la dottoressa Messina, che deve essere effettivamente approvato dalla Giunta ed è, infatti, approvato dalla Giunta regionale, questo non è un punto che contestiamo; ci mancherebbe altro. Sarebbe stato meglio se qualche principio fondamentale del TUPI fosse stato trasfuso anche

all'interno dell'articolato del disegno di legge, perché è vero che spetta alla Giunta stabilire i modi di conferimento dell'incarico, ma i principi di carattere generale, nella cornice dei quali il disciplinare in parola deve muoversi, potevano anche essere definiti dal disegno di legge *de quo*, mentre, nel caso di specie, non troviamo cenno a questo, se non un generico riferimento al d.lgs. 165/2001 che, teoricamente, potrebbe anche bastare, perché il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, precisamente, l'articolo 19, comma 1 *bis*, dispone che sono resi disponibili i posti vacanti, comunicati i posti disponibili e, in qualche modo, prefissati i criteri preventivi di scelta. Come dicevo poc'anzi, l'organo di indirizzo politico definisce gli uffici di maggiore rilevanza, ma non li definisce tutti, proprio per non spogliare, per non privare la dirigenza pubblica di una sua importante prerogativa, sulla quale si fonda la stessa riforma della dirigenza pubblica, che è, per l'appunto, la prerogativa di delineare l'organizzazione interna degli uffici sulla base degli obiettivi assegnati. Nel momento in cui l'articolo 19 del DDL demanda alla Giunta la definizione dell'organizzazione interna di tutte le strutture regionali di natura dirigenziale, comprese le unità operative dirigenziali semplici, circoscrivendone anche le competenze interne, sta facendo qualcosa che spetterebbe naturalmente alla dirigenza apicale, perché è la dirigenza di vertice che traduce, sostanzialmente, l'indirizzo politico in azioni concrete di gestione, anche dal punto di vista organizzativo. Tali criticità, che avevamo già segnalato nel ricorso, che aveva dato luogo al contenzioso sul regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, in realtà permangono e purtroppo non è che la forma della legge, in qualche modo, salvaguardi l'organizzazione amministrativa da futuri contenziosi, in quanto le leggi possono essere, come sempre, contestate incidentalmente nei giudizi che vertono sugli atti applicativi, ragion per cui sarebbe opportuno cercare di meglio definire i contorni delle varie competenze, in modo tale che, da un lato, sia assicurata all'organo di indirizzo politico quella che è la sua funzione precipua che lo caratterizza e, dall'altro, sia parimenti garantita l'autonomia della dirigenza nello svolgimento

delle funzioni di *management* pubblico. Per quanto attiene agli uffici speciali, rilevo un punto critico, per esempio, in riferimento all'ufficio dell'avvocatura. Il fatto che la Giunta regionale sia titolare del potere di regolamentare l'apparato interno dell'ufficio dell'avvocatura che, per definizione, deve possedere particolari prerogative di autonomia e di indipendenza, in conformità all'ordinamento professionale, potrebbe ingenerare delle criticità, in relazione proprio alle norme di settore, che regolamentano l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati, ovvero dei professionisti che sono assegnati alle avvocature regionali. In relazione a quest'aspetto, la criticità è ancora più significativa. Questi sono i punti critici, che concernono gli aspetti di sistema. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di dettaglio, anche i rapporti tra i diversi livelli dirigenziali vanno a detrimento dei dirigenti che sono preposti alle unità operative semplici, che sono ridotti a una posizione, in qualche modo, quasi da funzionario apicale, perché il loro margine di autonomia, nell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e di gestione delle risorse finanziarie, è, a dir poco, limitato, atteso che le competenze si concentrano in capo ai dirigenti di settore e su questo richiederei una più approfondita riflessione e qualche più puntuale emendamento. Rilascio la parola alla dottoressa Donadio per l'illustrazione di suggerimenti emendativi del testo normativo.

PRESIDENTE (Sommese): L'esposizione è stata, ovviamente, abbastanza corposa e può dare spunto anche agli altri, al fine di trarre delle considerazioni costruttive. Direi di accelerare e sintetizzare le riflessioni che vi apprestate ad articolare negli interventi, dal momento che si è già proceduto ad elencare diversi punti, vari rilievi da analizzare con la dovuta attenzione e, tra l'altro, abbiamo anche la possibilità di avere un contraddittorio, ovvero, al termine dell'audizione, una replica di chiusura della dottoressa Messina. Lei è stato decisamente esaustivo. Eventualmente, chiedo di essere sintetici e di non ripetere negli interventi successivi le cose che sono state già annoverate. Dottoressa Donadio, prego.

DONADIO (Segretaria regionale della Fedirets): Riallacciandomi all'ultimo punto che ha evidenziato l'avvocato, direi che sarebbe necessario, anzi riteniamo necessario, come sindacato, sottolineare quali siano le attribuzioni dirigenziali, questo per sgombrare il campo da ogni eventuale fraintendimento relativamente agli ultimi rilievi messi in risalto dall'avvocato Medici. Come sindacato, proporremo l'inserimento nel disegno di legge di un articolo 2 *bis*, nel quale saranno declinate le competenze dei dirigenti. Questo è anche in linea e in analogia con quanto previsto dall'ordinamento recentemente approvato dal Consiglio regionale, quindi emendamenti agli articoli 4 e 5, segnatamente in relazione alla cura dei rapporti con i soggetti esterni che, altrimenti, sarebbero molto limitati e affastellerebbero anche le procedure che concernono le attività interne. Un'altra proposta molto importante consiste nella sostituzione dell'articolo 6, comma 2, lettera g), laddove siano meglio definiti i rapporti della direzione generale con enti e soggetti esterni, questo per delineare, sempre e comunque, una distinzione netta tra le competenze dei vari livelli dirigenziali in Giunta. C'è una serie di piccole modifiche che proporremo; i tempi sono contingentati, ma sicuramente rileviamo che molto e troppo spesso in questo disegno di legge ricorre la parola "*controllo*". Questo, in un ente nel quale il ruolo della dirigenza è unico e si divide per livelli, relativamente agli incarichi assegnati, non è una cosa che deprime molto bene, nell'ambito di un lavoro di natura organica, che coinvolge l'intera dirigenza. Proporeremo l'abolizione della parola "*controllo*" in tutte quelle parti del testo, dove il controllo viene sostituito dal termine "*coordinamento*", che ci sembra più corretto. Tra l'altro, esistono tanti altri strumenti. La dottoressa Messina faceva riferimento ai poteri sostitutivi e alle valutazioni, che sono già regolamentati mediante altri atti di natura amministrativa affine; mi piace ricordare lo Smivap (Sistema di misurazione e valutazione della performance), per quanto riguarda prettamente la valutazione. Un ultimo rilievo, che ritengo di dover esporre, consiste nella modifica o, comunque, nell'integrazione delle cosiddette "*temporanee*

esigenze", locuzione che ricorre continuamente nel testo. Fisserei un tempo determinato per fissare limiti temporali ben precisi a queste temporanee esigenze, magari non oltre i 6 (sei) mesi, perché la delega di funzioni legata a temporanee esigenze, che richiedono azioni tempestive ed efficaci, potrebbe svuotare i deleganti, *recte* le strutture amministrative dei deleganti, di quelle responsabilità e competenze, che concorrono a creare e a configurare la complessità delle strutture medesime. Posso far pervenire alla Commissione un elenco di piccole, ma significative, modifiche del disegno di legge, perché, con riguardo alle date citate dal dottor Marchiello, formulerei una riflessione, nel senso che ci sono voluti tanti anni per la prima stesura della legge, ci sono voluti altrettanti anni per la seconda stesura di una legge organica riferita all'ordinamento del Consiglio e, quindi, non perderei questa occasione per le future generazioni di dirigenti, che sono entrati e che entreranno in Regione. Comunque, la legge sull'ordinamento della Giunta è uno strumento, un architrave che ha garantito, definito le fondamenta della Regione Campania nel corso di quasi un ventennio; infatti, dal 1991 al 2011 è un abbondante ventennio. Presterei grande attenzione, perché le parole sono importanti, specialmente quando sono rese in forma scritta. Grazie Presidente.

PRESIDENTE (Sommese): Grazie dottoressa. Ricordo che a valle abbiamo un'altra audizione, che riguarda le modifiche dell'ordinamento del Consiglio. Pertanto, se possibile, chiederei un breve intervento, visto che abbiamo sviluppato tantissimi temi e vedo la dottoressa che ha degli appunti, quindi, attendiamo la replica. Cercate gentilmente di essere sintetici. Ve lo chiedo perché abbiamo un'altra audizione a valle.

NAZZARO (CGIL FP Campania): La Cgil ringrazia il Presidente e tutta la Commissione per averci offerto la possibilità di dare un contributo in merito a questo importante provvedimento legislativo; la Cgil ringrazia anche l'Assessore, nonostante tutto. Sarò sinteticissimo per le esigenze che ha correttamente rappresentato il

Presidente. Abbiamo già avuto un proficuo momento di partecipazione, segnalato dalla dottoressa Messina, con il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, un momento nel quale abbiamo espresso un'opinione, per quello che ci compete, positiva rispetto alla struttura generale dell'ordinamento, sottolineando il superamento della logica sottesa al modello organizzativo precedente, ovvero quello ancora attualmente in vigore, un assetto che, a nostro avviso, è sempre stato più vicino alle caratteristiche delle strutture ministeriali, piuttosto che alle peculiarità, che caratterizzano l'amministrazione regionale. Dal nostro punto di vista, permane invariata una valutazione positiva sull'impianto normativo, stante che il regolamento attuativo andrà nel dettaglio e anche il regolamento rappresenterà una fase fondamentale di completamento del lavoro relativo alla definizione dell'ordinamento della Giunta, al fine di verificare che tutti i tasselli risultino in ordine. Cogliamo l'occasione per segnalare qualche preoccupazione che abbiamo. In linea generale, rispetto all'impianto complessivo del testo costituito dai vari articoli, l'unica importante perplessità che nutriamo, riguarda la collocazione dell'autorità di audit all'esterno degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente. È una collocazione che rispetto anche al quadro della normativa europea non ci convince sotto l'aspetto ordinamentale. Passo direttamente al secondo punto che attiene alle esigenze più minute dei lavoratori. Un aspetto che, non vi nascondiamo, ci preoccupa, consiste nelle possibili conseguenze sui livelli retributivi di una parte del personale, che tale ordinamento può determinare, anzi, così come si presenta ora, determinerebbe sicuramente, in una fase economica congiunturale, che è oggettivamente complicata, nella quale le organizzazioni sindacali si pongono un preciso problema, ovvero: *“Può l'ordinamento determinare, in particolare in questo momento delicato per l'economia, una riduzione dei livelli retributivi?”* in merito all'ordinamento disciplinato dal DDL in argomento, ciò deriverebbe sia dalla collocazione dell'autorità di audit, quindi, del relativo personale all'esterno degli uffici di diretta collaborazione del Presidente

sia, in qualche altro caso, in cui lo spostamento della collocazione di una struttura da una direzione ad un'altra, potrebbe, di fatto, provocare un impatto negativo per i lavoratori sul piano retributivo. Mi riferisco, in particolare, ad una struttura che afferisce all'assessore Marchiello, per quanto la competenza sia di un altro Assessore, vale a dire alla struttura che si occupa del tema della formazione professionale. Sappiamo bene che su quel tema c'è un pezzo che non è tecnicamente retributivo, ma è, comunque, economico e una parte del personale, mi riferisco alle strutture che uscirebbero dalla DG 11, perderebbe questo. La proposta che l'organizzazione sindacale, da me rappresentata, intende presentare alla Commissione è l'inserimento, nel dispositivo legislativo, di una clausola di salvaguardia che ci consenta, magari in sede regolamentare, di poter, in qualche modo, provare ad evitare le perdite retributive *de quibus*, così come vi inoltreremo un contributo scritto in merito alla collocazione amministrativa dell'autorità di audit, da noi ritenuta più appropriata. Ripeto. Il punto principale che ci preoccupa sono le possibili perdite retributive dei dipendenti del comparto. Infine, concordo sulle perplessità che vertono sul contenuto prescrittivo dell'articolo, che disciplina l'avvocatura regionale, in relazione al quale condivido il ragionamento dell'avvocato e, cioè, che l'articolo in parola dovrebbe riferirsi più esplicitamente e puntualmente alla disciplina di settore, quindi, alla legislazione relativa a quello specifico ordine professionale. Vi ringrazio e spero di essere stato sufficientemente sintetico.

PRESIDENTE (Sommese): Grazie Luciano. Procediamo con la Uil, delegato Riccardo D'Amore. Chiedo di essere sintetico, grazie.

D'AMORE (UIL FPL Napoli e Campania): Sarò ancora più sintetico. Ero qui per la partecipazione alla seconda chiamata del Consiglio regionale, mi hanno chiamato perché, in assenza del collega, dovevo sostituirlo. Non ho, invece, partecipato all'incontro che si è tenuto in Giunta regionale in merito al disegno di legge

oggetto di trattazione. Devo dire, ascoltando i colleghi sull'argomento, che la perplessità più forte che avverto è proprio quella inerente alle competenze della dirigenza di primo livello. Proprio il vanto dell'amministrazione di aver espletato procedure concorsuali e di aver assunto non 52 (cinquantadue), ma, comunque, 46 (quarantasei) dirigenti, che, sappiamo, per uso e costume in Giunta regionale vanno spesso e volentieri ad assumere incarichi di primo livello, avere dei funzionari che sono diventati dirigenti, ma che andranno, tuttavia, a curare compiti da funzionari, pagarli da dirigenti non sembra una cosa molto bella. Inviterei a riflettere; a proposito, inoltre, della dirigenza di primo livello, se l'avvocato individuava poteri di spesa bassissimi, credo che negli anni i dirigenti abbiano avuto poteri di spesa addirittura quasi nulli. Credo che dobbiamo riflettere attentamente e vedere, per quel che afferisce alla dirigenza di primo livello, quali siano effettivamente gli incarichi, le competenze e i *budget* di spesa. In assenza di tali valutazioni, credo che, alla fine, non abbiamo fatto un bel concorso. Chiaramente, attendo che, non appena il progetto di legge che, esattamente, è un disegno di legge cornice, venga applicato concretamente agli ordinamenti degli uffici, siano organizzati degli incontri con i sindacati.

PRESIDENTE (Sommese): La ringrazio. Prego, si presenti.

GENOINO (CSA Regioni e Autonomie locali): Ringrazio il Presidente e tutti i componenti della Commissione per l'invito. Il CSA sa bene che queste modifiche ordinamentali degli uffici della Giunta regionale sono state dettate da una pronuncia di illegittimità costituzionale resa dalla Consulta, in relazione all'ordinamento vigente e anche da necessità di razionalizzazione della spesa, segnatamente della spesa connessa ai dirigenti di *staff*, che era quella più elevata. Può essere un'opportunità, oltre che per ragioni di economicità, anche di migliorare i servizi offerti all'utenza, purché codeste modifiche ordinamentali vengano attuate in concreto. Ci sarà, senz'altro, una delibera di Giunta che sarà emanata

per disciplinare nel dettaglio le modifiche ordinamentali e auspico sia data la giusta valorizzazione alle competenze e alle professionalità del personale regionale. Il compito del sindacato è anche di far capire ai dipendenti il significato pratico e concreto di queste modifiche che, comunque, comporteranno scompiglio e possibile malessere, perché si tratta di modifiche, novità da cui scaturiranno anche eventuali trasferimenti di personale; speriamo non siano trasferimenti fisici di personale, ma da una struttura di primo livello ad un'altra ci possono essere obiettivamente degli spostamenti. Siamo disponibili a far comprendere ai dipendenti che le suddette modifiche costituiscono un atto dovuto, sono obbligatorie e sono necessarie, però è doveroso che sia riconosciuta loro la giusta professionalità e che i trasferimenti vengano disposti sulla base delle competenze effettivamente acquisite nel tempo. Nel merito del disegno di legge, nella distribuzione delle competenze tra le varie strutture di primo livello, si segue il criterio dell'affinità delle materie ed è giusto che sia così. È importante che anche il personale, che poi venga trasferito, sia quello competente *ratione materiae*, vale a dire abbia acquisito nel tempo le effettive competenze e le capacità professionali, onde evitare che ci siano dispersioni di conoscenze e di competenze. Chiediamo, come sindacato, che anche i lavoratori partecipino alle successive misure, all'elaborazione dei provvedimenti con i quali si renderà concreta e si attuerà nel dettaglio la modifica ordinamentale, perché la consapevolezza dei lavoratori e la trasparenza sono necessarie anche al fine di garantire l'obiettività e l'oggettività. Nel merito, chiediamo che non ci siano trasferimenti di personale da una sede ad un'altra, anche perché adesso, in virtù anche dell'epidemia, abbiamo dematerializzato e stiamo lavorando anche da remoto; perciò, i dipendenti hanno a disposizione una nuova modalità di attività lavorativa, il *co-working* e lo *smart working*. Speriamo che non soltanto nel breve, ma anche nel lungo termine le descritte modifiche ordinamentali non comportino un trasferimento fisico di lavoratori da una sede ad un'altra.

Un'altra cosa che volevo chiedere, al fine di assicurare la valorizzazione del personale interno. Visto che è un'opportunità essere presenti a questa audizione organizzata dalla Commissione consiliare "*Affari istituzionali*" del Consiglio regionale, chiedo, poiché sono state pubblicate delle graduatorie di dipendenti relative alle progressioni verticali - graduatorie che scadono a fine maggio e che coinvolgono 50 (cinquanta) colleghi interni, che, comunque, espletano attività e mansioni superiori - nello specifico, chiedo di disporre, con un'apposita legge regionale, la proroga della validità di codeste graduatorie, proroga che è possibile, perché la materia è di competenza legislativa delle Regioni.

PRESIDENTE (Sommese): Dottoressa, chiedo scusa. Ci vogliamo attenere all'oggetto dell'audizione? Già c'è molta materia da analizzare. Concentriamoci sul tema oggetto della discussione odierna.

GENOINO (CSA Regioni e Autonomie locali): Riconoscendo ai dipendenti la meritata valorizzazione di carriera, è possibile far digerire meglio una modifica ordinamentale e garantire il benessere organizzativo, perché, senza il benessere organizzativo, non si può assicurare la produttività dei servizi all'utenza. Era questo il senso del mio messaggio. Inoltre, durante il viaggio parlavo con il collega; anche io non riuscivo a comprendere perché, a volte, in alcuni decreti e delibere di Giunta si legge che la nomina dei dirigenti viene fatta dalla Giunta su proposta dell'Assessore competente a seconda dei vari rami dell'ordinamento, quando, in realtà, nel disciplinare relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali si dispone che la proposta dell'Assessore viene formulata soltanto per gli incarichi *ad interim*. Sono delle domande che mi sono posta, anche se la dottoressa Messina ha espresso le sue motivazioni. Come sindacato, volevo chiedere di partecipare, come abbiamo fatto fino ad ora, perché la garanzia di partecipazione ci è stata assicurata dal Capo di Gabinetto e anche dalla dottoressa Messina e da voi. Pertanto, vi ringraziamo, se ci darete la

possibilità di partecipare anche ai successivi passaggi, nei quali si provvederà a dare concreta attuazione a quest'ordinamento, che per noi può rappresentare anche una fonte di crescita e di arricchimento professionale.

PRESIDENTE (Sommese): Grazie. La Cisl, prego.

FILIPPELLI (CISL FP Campania): Grazie Presidente. Grazie a tutti per l'opportunità che state dando anche a noi, come organizzazioni sindacali, di offrire un contributo, che spero sia utile e proficuo per la riforma che vede coinvolto il personale della Giunta e, pertanto, ci interessa molto. Sarò brevissimo, telegrafico, anche perché i colleghi e gli altri sindacati hanno detto molto, hanno detto quasi tutto. Proprio riallacciandomi a quanto esposto dall'avvocato, la Cisl fa proprie tutte le considerazioni critiche di natura sistematica sul testo normativo. Mi riallaccio a quanto asserito e sollevato dal collega Nazzaro sulla preoccupazione che abbiamo in merito alle potenziali ricadute della riforma, in particolare, sui livelli retributivi dei dipendenti, per cui auspichiamo che ciò non accada e cercheremo di fare di tutto, affinché ciò non accada. Nel merito, due piccole considerazioni: una riguarda la Direzione generale "Lavoro e Formazione" che, ovviamente, avrà anche la competenza di coordinare i centri per l'impiego. Come sappiamo, ormai, anche grazie alle politiche assunzionali intraprese dalla Giunta regionale, i centri per l'impiego e, quindi, la Direzione generale in materia di lavoro e formazione conterà più di milletrecento dipendenti. Crediamo che più di milletrecento dipendenti meritino una direzione generale *ad hoc*. Per quanto concerne, inoltre, un altro ufficio, ossia l'ufficio del datore di lavoro, che cambierà direzione, secondo quanto previsto dal nuovo disegno di legge, per i compiti che svolge, per le funzioni che assolve, crediamo che meriti una maggiore attenzione e una più significativa e profonda autonomia funzionale. Dal testo che circola non si comprende bene quale sarà la sua collocazione nel modello organizzativo, che si sta approntando. Abbiamo formulato già delle

osservazioni al Capo di Gabinetto in relazione all'autorità di audit, che sono state parzialmente accolte. Siamo felici di questo.

PRESIDENTE (Sommese): Prima di concedere la parola ai colleghi, la dottoressa brevemente voleva rettificare l'intervento precedente.

DONADIO (Segretaria regionale della Fedirets): L'assenza del testo del d.lgs. 165/2001 (TUPI) ha ingenerato confusione. Non facciamo riferimento all'articolo 4, bensì all'articolo 2, sulle fonti, che così recita al comma 1: *«Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive»*. Poi, l'articolo 16, che integra quanto disposto dall'articolo 2, sulle fonti, recita: *«1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale»*. Questo lo fa il direttore generale. Poi, l'ultima annotazione: il comma 4 dell'articolo 15, sui dirigenti, stabilisce testualmente: *«Per le Regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale»*. Era dovuto. Grazie.

PRESIDENTE (Sommese): Prima di concedere la parola alla dottoressa Messina, c'è qualche Consigliere che intende intervenire? Collega Ciarambino, prego.

CIARAMBINO (Vicepresidente del Consiglio regionale - Gruppo Misto): Chiedo che tutte le osservazioni, che sono state riferite verbalmente, possano venire acquisite per iscritto. Alcune sono squisitamente sindacali, per cui credo che più correttamente debbano essere frutto di

un'interlocuzione con la Giunta, altre di carattere più organizzativo, finalizzate a un miglioramento della struttura organizzativa. Credo che possano essere valutate ai fini emendativi. Grazie.

PRESIDENTE (Sommese): Sicuramente la Commissione, al termine dell'audizione, avrà modo di recuperare in forma scritta tutte le osservazioni che sono state elaborate e, poi, in sede di esame di emendamenti, valutare quelle ammissibili, cioè i contributi che possono essere incastrati nel testo normativo, distinguendoli da quelli che, invece, non sono, per ragioni tecniche, recepibili. Collega Gaeta, prego.

GAETA (Gruppo Misto – Europa Verde – Demos): Ringrazio il Presidente della Commissione, l'Assessore, i dirigenti e tutti i presenti. In maniera non formale, ma sostanziale, credo che questo sia un atto fondamentale, un atto che può essere e risultare prezioso, anzi deve risultare prezioso, perché su questo si basa il funzionamento, quindi, l'efficacia di tutte le azioni, che riguardano la Regione Campania. Credo sia importante soffermarsi sulle eventuali criticità, su tutti gli elementi che possono contribuire al buon funzionamento ed andamento dell'organizzazione amministrativa. Il modello organizzativo di ogni organismo ed ente, a maggior ragione di una Regione, rappresenta un elemento fondamentale, anche e soprattutto, per la collettività. Sembrava di cogliere, altresì, rispetto al ruolo dei dirigenti, un altro elemento, ossia che l'efficacia di ciascuna professionalità è data anche dalla possibilità di esercitare e svolgere a pieno il proprio ruolo. Credo che tutte queste osservazioni potranno essere velocemente esaminate in modo tale da poter raccogliere e proporre alla Giunta tutto quello che è necessario per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento amministrativo. Stiamo per approvare uno strumento importante, anzi ritengo il più importante.

PRESIDENTE (Sommese): Grazie collega Gaeta. Credo che non ci siano altri interventi. In linea di principio, è stato esaminato il testo

normativo, ma, soprattutto, le osservazioni espresse dai sindacati e dai colleghi. Abbiamo un quadro chiaro sia delle criticità che degli aspetti positivi, che sono emersi da questo dibattito. La dirigenza ha tutti gli elementi per potere, se lo ritiene opportuno, replicare nel merito delle osservazioni e delle riflessioni rappresentate, dopodiché, come ordine dei lavori, ci diamo un termine di quattro o cinque giorni. Provvederò a comunicare, con una nota della struttura, alle associazioni sindacali un termine per far pervenire le osservazioni e le proposte di modifiche ed integrazioni in forma scritta e, a scadenza del termine in parola, fisseremo il termine per gli emendamenti, al fine di valutare, anche sulla scorta del lavoro e delle note delle associazioni sindacali, i contributi dei colleghi Consiglieri, che possano essere da sintesi e da supporto migliorativo al testo oggetto di esame. Dottoressa, prego.

MESSINA (Direttore generale per le risorse umane della Giunta regionale): Grazie Presidente, grazie Consiglieri e ringrazio anche, ovviamente, la parte sindacale. La mia non vuole essere una replica assolutamente, ma un mero chiarimento proprio per onestà intellettuale. Questo perché già in sede di confronto, perché, in realtà, l'informativa, che abbiamo dato in sala Giunta, si è trasformata, si è tramutata in un vero e proprio confronto, all'esito del quale sono pervenute le osservazioni per iscritto da tutte le sigle sindacali, le quali, nel contesto di oggi, vedo che hanno rinnovato le medesime richieste. Inviterei, quindi, ad una lettura un po' più attenta del testo normativo del disegno di legge, che è stato effettivamente approvato dalla Giunta con delibera n. 90 del 22 febbraio 2024, perché il testo *de quo* è diverso da quello reso nell'informativa, in quanto molte delle osservazioni che sono state formulate dai sindacati hanno, in realtà, già trovato accoglimento, quindi, sono contenute, trasfuse nel testo. Mi riferisco segnatamente alle varie segnalazioni, indicazioni che aveva esposto pure la Fedirets e che ho qui con me, per cui una lettura più meticolosa degli articoli, dall'1 al 16 soprattutto, potrà magari illuminare le organizzazioni sindacali anche in ordine alle

valutazioni che già sono state espresse verbalmente nell'odierna audizione. Poi le indico tutte, le ho riportate, ma non voglio sottrarre troppo tempo. Con riferimento alle richieste delle atre sigle sindacali (CIGL FP Campania, UIL FPL Napoli e Campania, CISL FP Campania e CSA Regioni e Autonomie locali) invito, pertanto, ad un'ulteriore lettura del testo. Vedranno che anche le loro richieste, ove accoglibili, sono sempre state accettate e riportate nel testo definitivo. Questo per chiarimento generale. Un altro chiarimento che mi fa piacere, perché è meramente tecnico, in quanto alcune richieste, come giustamente e correttamente rilevava l'onorevole Ciarambino, non hanno natura squisitamente tecnica e relativa al contenuto del disegno di legge in questione, ma si riferiscono, più che altro, a ragioni di opportunità, che non riguardano, quindi, il tecnicismo di cui mi devo occupare, tipo (a titolo di esempio) l'inserimento dell'autorità di audit nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione politica. Capirete. Per me è sufficiente che l'autorità di audit abbia una posizione di autonomia funzionale, così com'è previsto anche dall'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea) e dal regolamento, sia nazionale che europeo; poi, se l'autorità in parola debba essere inquadrata o meno negli uffici di diretta collaborazione, credo che tale questione non attenga neanche alle finalità del DDL oggetto di disamina. Mi faceva piacere dare un chiarimento ulteriore alla Fedirets, relativamente alla coerenza del testo normativo rispetto alle disposizioni del TUPI. L'avvocato Medici poco fa richiamava, quando ha fatto il suo intervento, i principi generali del d.lgs. 165/2001, che sarebbe sufficiente che fossero già solo indicati espressamente nel disegno di legge. Lo invito ad una lettura più attenta e minuziosa degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, lì dove si disciplinano i compiti e le funzioni dei dirigenti di unità operativa semplice, dei dirigenti di settore, delle direzioni generali, perché lì potranno trovare chiarezza tutti i rilievi che sono stati formulati non solo rispetto al corretto e continuo richiamo ai principi generali del TUPI, ma anche in ordine alle competenze dei dirigenti delle unità operative

semplici - per rispondere alla UIL - dei Settori e delle Direzioni generali, perché hanno tutti autonomia, in coerenza con le norme attualmente vigenti, cioè l'autonomia gestionale, ovvero, per l'esattezza, l'autonomia nella gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie, così come contempla la legge nazionale. Un ultimo chiarimento mi preme, ma sempre per onestà intellettuale. Ho sentito citare gli articoli del TUPI che deporrebbero per un critico processo di attribuzione degli incarichi dirigenziali. Confermo, invece, la coerenza del disegno di legge in commento alle disposizioni del TUPI, anche perché, di fatto, la norma che è stata citata, se non erro, l'articolo 16, comma 1, lettera c), laddove stabilisce che i dirigenti di livello generale adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di fatto è già così, perché, anche per quanto riguarda l'attribuzione dei capitoli di spesa, dunque, l'esercizio delle competenze che implicano spese finanziarie, vale a dire le attività, che comportano un impegno economico delle direzioni generali, quindi, gli atti organizzativi che attengono alla suddivisione dei capitoli di spesa, sono già, attualmente, adottati dal direttore generale. Ho sentito, inoltre, parlare di controlli. Anche su questo voglio rassicurare e chiarire che il controllo, come attività ascritta ai dirigenti di livello generale, era già previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni ed è stato, poi, riportato, altresì, nell'articolo 16 dell'attuale TUPI; infatti, l'articolo 16, comma 1, lettera e), se non sbaglio, tra le attività che sono istituzionalmente ascritte alle direzioni generali, prevede anche quelle di controllo. Tra l'altro, se prima ci siamo riferiti al rapporto interorganico, che non è di sovraordinazione, bensì di direzione tra le varie figure dirigenziali, se andiamo a verificare quali sono le attività e i poteri che attengono alla funzione di direzione, intesa come relazione interorganica, troveremo anche il potere

di controllo. Nel disegno di legge, il controllo è inteso molto spesso come potere sostitutivo, così come prima avevo rappresentato. Infatti, se andate a verificare, ad esaminare il nuovo testo del disegno di legge, ossia quello approvato con la DGRC n. 90 del 22 febbraio 2024, riscontrerete tale conformità. Ringrazio tutti.

PRESIDENTE (Sommese): Penso che la Commissione abbia tutti gli elementi per poter fare le dovute valutazioni, considerazioni e, quindi, emendare, eventualmente, il testo normativo. Rinnovo l'invito, che vi sarà recapitato via e-mail dalla struttura della Commissione, a trasmettere le osservazioni scritte nel termine di quattro giorni continuativi. Dopodiché, ci daremo un termine per gli emendamenti e procederemo, infine, alla votazione ed approvazione del disegno di legge. Grazie a tutti per la presenza. Buona giornata.

I lavori terminano alle ore 12.15.

Visto
Il Funzionario P.O.
Dott. Francesco Liguori